

Corte di Giustizia U.E. 15/01/1998 n. 44
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.3

Rientra nella nozione di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.1, punto b), secondo comma, della direttiva n. 93/37/CEE l'ente che abbia l'obbligo di soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale, pur se questi ultimi costituiscano solo una parte (anche relativamente poco rilevante) delle attività dell'ente stesso, presente sul mercato alla stregua di un'impresa commerciale. Di conseguenza, tutti gli appalti di lavori aggiudicati da tale ente sono appalti pubblici ai sensi dell'art. 1, punto a) della medesima direttiva indipendentemente dalla loro natura e, in particolare, a prescindere dal fatto che siano aggiudicati al fine di poter adempiere il compito di soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale oppure per svolgere qualunque altro genere di attività, anche industriale o commerciale.